



AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001

Amministrazioni ed enti pubblici

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
Amministrazioni ed enti pubblici
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2001 - Amministrazioni ed enti pubblici" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 –, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e **legge 23 dicembre 2000, n. 388**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.

Sono tenute a utilizzare il presente modello le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, **quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale**, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il "Mod. UNICO 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati", ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari).

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve essere effettuata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del modello "UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir) utilizzano, per la presentazione della dichiarazione IRAP, il frontespizio del "Mod. UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati", barrando la suddetta casella. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Per le suddette Amministrazioni pubbliche, la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'IRAP.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d'imposta 2000. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi.

La quarta sezione attiene alla determinazione dell'imposta globalmente dovuta per le attività indicate nelle sezioni precedenti.

La quinta e la sesta sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alla Sezione I "Attività istituzionali".

La settima e l'ottava sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alle sezioni II "Attività commerciali" e III "Produttori agricoli".

Nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta (non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro);
- gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);
- le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Attività istituzionali

La sezione I attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle attività istituzionali esercitate dalle suddette Amministrazioni pubbliche.

Devono compilare questa sezione anche i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il "Mod. UNICO 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

Nel **rigo IQ1**, va indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente nel corso del 2000 in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. L'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio, giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP.

Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.

Nel **rigo IQ2**, vanno indicati:

- in colonna 1, le spese erogate relative agli apprendisti **e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili** impiegati nel periodo d'imposta;
- in colonna 2, il 70 per cento delle spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 3, la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1 e 2.

Le spese da indicare nel rigo IQ2 devono riferirsi alle retribuzioni indicate nel rigo IQ1.

Nel **rigo IQ3**, va indicata la differenza tra il rigo IQ1 e il rigo IQ2.

Nel **rigo IQ4**, vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir.

Per effetto del comma 1 dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446, sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (la cui formalizzazione cioè sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente). **Resta fissato in modo inequivocabile il termine ultimo (31 dicembre 1999) entro il quale riconoscere la non tassabilità ai fini IRAP delle somme di cui al citato art. 47, comma 1, lett. c).**

Per quanto riguarda gli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, formalizzati prima del 31 dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data, ai sensi del citato art. 51, comma 6, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all'IRAP, posto che in tal caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio, che compor-

ta una riproduzione complessiva dell'accordo allo spirare del termine finale e dà luogo ad un nuovo atto.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicati i compensi *erogati* relativi alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir. **Si fa presente che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.**

Nel **rigo IQ6**, vanno indicati i compensi *erogati* per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del Tuir (con esclusione dei redditi menzionati nella predetta disposizione connessi all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Nei predetti rigi IQ4, IQ5 e IQ6 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

Nel caso in cui l'ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446, l'ammontare degli emolumenti da indicare nei predetti rigi IQ1, IQ4, IQ5 e IQ6, è ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-bis del citato D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle stesse. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir, esclusi dall'Irpeg, quelle rilevanti ai fini dell'Iva.

Analogamente, nel caso in cui le spese di cui al rigo IQ2 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il predetto rapporto.

Nel **rigo IQ7**, va indicata la somma degli importi di cui ai rigi IQ3, IQ4, IQ5 e IQ6.

1.3

Sezione II - Attività commerciali

La sezione II va compilata dalle Amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 5, del D.Lgs. n. 446.

Devono, altresì, compilare tale sezione, in luogo della sezione III, i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, nonché i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir, qualora optino, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli".

Sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione anche i soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78 e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al suddetto art. 29.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai "comportamenti concludenti del contribuente". Tale regola trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dalle Amministrazioni pubbliche. **Conformemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del suddetto D.P.R. n. 442 del 1997, la circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 ha precisato che il comportamento concludente corrisponde alla scelta operata in sede di primo acconto. In caso di inizio di attività commerciale nel corso del periodo d'imposta, il comportamento concludente si desume dal primo versamento di acconto utile. Successivamente, con la circolare n. 234/E del 20 dicembre 2000 è stato, altresì, chiarito che tale criterio assume rilevanza dal periodo d'imposta che inizia dopo la data di emanazione (26 luglio 2000) della citata circolare n. 148/E. Pertanto, per i soggetti il cui periodo d'imposta sia iniziato anteriormente al 26 luglio 2000 l'opzione può esplicitarsi in sede di dichiarazione IRAP; per i soggetti il cui periodo d'imposta sia, invece, iniziato successivamente a tale data, la comunicazione dell'opzione deve essere effettuata in sede di dichiarazione IVA (rigo VO50 - Modello di dichiarazione IVA 2001).**

Ciò detto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opta per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote.

A tale proposito si applica l'art. 10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., le cui prestazioni siano riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.

L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto art. 5 può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate (può essere, ad esempio, il caso di un comune che svolge varie attività commerciali: erogazione di acqua, asili nido, mense scolastiche, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A), del comma 1, dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 446, che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli articoli 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. **Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializ-**

zazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. In base al successivo comma 2 dello stesso art. 54, per il solo periodo d'imposta 2000, non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa anche la cessione gratuita di dotazioni informatiche effettuata dall'ente a propri dipendenti. Il costo dei beni **suindicati** rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valesvoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

I soggetti che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica possono, ai sensi dell'art. 109, comma 4-bis, del Tuir, effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica e devono essere opportunamente riclassificati.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ8**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In tale rigo va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- **rigo IQ9**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ10**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ11**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ12**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, vanno indicate le quote delle plusvalenze di competenza del periodo stesso. Va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali.
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'assunzione di nuovi dipendenti).
Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);
- **rigo IQ13**, riportare il totale dei componenti positivi indicati nei rigi da IQ8 a IQ12;
- **rigo IQ14**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ15**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spett-

tanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa o impiegato dalla stessa in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ16**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, pari a euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil. (pari a euro 18.075,99)/60 mil. (pari a euro 30.987,41) per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, compreso l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ18**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ19**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ20**, oneri diversi di gestione. Concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. Non sono deducibili le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ21**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ22**, riportare il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IQ14 a IQ21;
- **rigo IQ23**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta** e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nella colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni. Se i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti;

- **rigo IQ24**, colonna 2, va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei rigi IQ13, IQ22 e IQ23 colonna 4. In colonna 1 va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta dell'1,9% anziché alla ordinaria aliquota del 4,25%. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.4

Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art.29 del Tuir, ovvero esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir.

Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2000, a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto, detti soggetti, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2000 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- nel **rigo IQ25**, l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo IQ26**, l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;
- nel **rigo IQ27, colonna 1**, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel **rigo IQ27, colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili** impiegati nel periodo d'imposta;
- nel **rigo IQ27, colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel **rigo IQ27, colonna 4**, la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3;
- nel **rigo IQ28, colonna 2**, il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei rigi da IQ25 a IQ27 colonna 4. In **colonna 1** va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta dell'1,9% anziché alla ordinaria aliquota del 4,25%. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.5

Sezione IV - Determinazione dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta in funzione delle diverse aliquote applicabili.

Nel rigo IQ29, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di cui al rigo IQ7 assoggettabile all'aliquota dell'8,5 per cento e, nella colonna 2, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel rigo IQ30, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di rigo IQ24 o IQ28 assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importi di colonna 2 dei predetti rigi, al netto degli importi eventualmente indicati in colonna 1) e, nella colonna 2, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel rigo IQ31, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta indicato in colonna 1 del rigo IQ24 o in colonna 1 del rigo IQ28 assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento e, nella colonna 2, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel rigo IQ32, colonna 1, relativa all'attività commerciale, va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta corrispondente alla somma degli ammontari indicati nelle colonne 2 dei rigi IQ30 e IQ31. Nella colonna 2, relativa all'attività istituzionale, va indicato l'importo di rigo IQ29, colonna 2.

Nel rigo IQ33, va indicata la riduzione dell'imposta dovuta a saldo per l'attività commerciale, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 6 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446. La riduzione da indicare in tale rigo è pari al 25 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ36 del quadro IQ del Mod. UNICO 2000 - "Amministrazioni ed enti pubblici".

Nel rigo IQ34, colonna 1, va indicata la differenza di rigo IQ32, colonna 1, e IQ33, colonna 1. Nella colonna 2 va indicato l'importo di rigo IQ32, colonna 2.

Nel rigo IQ35, colonna 1, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività commerciale (rigo IQ43, colonna 1, del Mod. UNICO 2000 - Quadro IQ). Nella colonna 2, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività istituzionale (rigo IQ43, colonna 2, del Mod. UNICO 2000 - Quadro IQ, al netto dell'importo indicato nella colonna 1 del predetto rigo).

Nei rigi IQ36 e IQ37 vanno indicati, rispettivamente, gli importi dei due acconti effettuati nel periodo d'imposta 2000 relativi all'attività commerciale.

Le Amministrazioni pubbliche che in relazione alle attività commerciali eventualmente svolte hanno determinato e versato l'acconto in due rate di pari importo, secondo le modalità previste per i soggetti commerciali, possono nella presente dichiarazione applicare il sistema "retributivo" anche per le suddette attività commerciali; in tal caso, l'importo delle rate di acconto può essere scomputato dall'imposta complessivamente dovuta.

Nel rigo IQ38 va indicato il totale degli importi degli acconti mensili effettuati nel periodo d'imposta 2000 relativi all'attività istituzionale.

Si precisa che nel caso in cui sia stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di acconto mensile IRAP o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, le amministrazioni pubbliche potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Qualora, invece, sia stato effettuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi **al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEP, Ufficio XII** il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di acconto IRAP siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irpef - addizionali regionali o Provincia autonoma", ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "Irap - Amministrazioni pubbliche" anziché "Irap - altri soggetti" e viceversa. **Per esigenze di semplificazione è peraltro opportuno che le richieste di rettifica delle Regioni vengano cumulate, per singolo tributo, con cadenza mensile e che vengano prodotte al predetto Ufficio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la stessa cadenza mensile.**

Si precisa che le Amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a provvedere al versamento dell'IRAP in conformità al D.M. 24 marzo 1998, di attuazione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446, e non con il mod. F24, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolano l'imposta dovuta.

Nel rigo IQ39, colonna 1, va indicata l'imposta dovuta a saldo relativa all'attività commerciale derivante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ34, colonna 1, e la somma

degli importi dei rigi IQ35, colonna 1, IQ36 e IQ37. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ40, colonna 1, che costituisce l'ammontare del credito IRAP derivante dall'attività commerciale.

Nel rigo IQ39, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo IQ34, colonna 2, e la somma dell'importo di rigo IQ35, colonna 2, e IQ38. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ40, colonna 2, che costituisce l'ammontare del credito IRAP relativo all'attività istituzionale.

Si fa presente che il credito indicato nel rigo IQ40, colonna 1, può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività commerciale, mentre il credito indicato in colonna 2 può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività istituzionale.

1.6

Sezione V - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

In tale sezione va indicata la ripartizione regionale dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti effettuati e dei saldi da versare, nonché l'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti del saldo e dei successivi acconti mensili.

Nei rigi da **IQ41** a **IQ51** va indicato:

- nella colonna 1, il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella colonna 2, la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 3, l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 4, il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 5, l'ammontare dell'IRAP a credito derivante dalla differenza tra l'importo della colonna 4, e quello della colonna 3;
- nella colonna 6, il totale dell'imposta dovuta a saldo per ciascuna regione o provincia autonoma.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

1.7

Sezione VI - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

Nei rigi da **IQ52** a **IQ77** vanno indicati gli estremi dei versamenti mensili degli acconti nonché del saldo relativo ad ogni regione o provincia autonoma indicando:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti i versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella colonna 5, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6, la data del versamento;
- nella colonna 7, l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 i soggetti che compilano la sezione I sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nella misura previste dall'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo.

1.8

Sezione VII - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I com-

pensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante. Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446, la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma ovvero all'estero.

Nei righi da **IQ78** a **IQ88** vanno indicati:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 3, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella colonna 4, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 5, il totale degli acconti riferiti ad ogni singola regione o provincia autonoma;
- nella colonna 6, l'importo a credito dell'imposta ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 5 quello indicato in colonna 4;
- nella colonna 7, l'importo del saldo dell'imposta da versare ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 4 quello indicato in colonna 5;

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi in un quadro aggiuntivo.

1.9

Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

Nei righi da **IQ89** a **IQ94** vanno indicati gli estremi dei due versamenti di acconto e di saldo relativi ad ogni regione o provincia autonoma indicando:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella colonna 5, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6, la data del versamento;
- nella colonna 7, l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione Irap.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01 - Abruzzo	08 - Lazio	15 - Sardegna
02 - Basilicata	09 - Liguria	16 - Sicilia
03 - Bolzano	10 - Lombardia	17 - Toscana
04 - Calabria	11 - Marche	18 - Trento
05 - Campania	12 - Molise	19 - Umbria
06 - Emilia Romagna	13 - Piemonte	20 - Valle d'Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia	14 - Puglia	21 - Veneto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Sez. I Attività istituzionali					Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente				.000
IQ2	Deduzioni	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	3	
		1 .000	2 .000		.000
IQ3	Retribuzioni nette (IQ1 — IQ2 col. 3)				.000
IQ4	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir				.000
IQ5	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir				.000
IQ6	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir				.000
IQ7	Valore della produzione netta (IQ3 + IQ4 + IQ5 + IQ6)				.000
Sez. II Attività commerciali					
IQ8	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				.000
IQ9	Variazioni delle rimanenze				.000
IQ10	Variazioni di lavori in corso su ordinazione				.000
IQ11	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				.000
IQ12	Altri ricavi e proventi				.000
IQ13	Totale componenti positivi				.000
IQ14	Costi per materie prime, merci, ecc.				.000
IQ15	Costi per servizi				.000
IQ16	Costi per il godimento di beni di terzi				.000
IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				.000
IQ18	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				.000
IQ19	Variazioni delle rimanenze				.000
IQ20	Oneri diversi di gestione				.000
IQ21	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir				.000
IQ22	Totale componenti negativi				.000
IQ23	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	4
		1 .000	2 .000	3 .000	.000
IQ24	Valore della produzione netta (IQ13 — IQ22 — IQ23 col. 4) (di cui soggetto ad aliquota dell'1,9% 1 .000)			2	.000
Sez. III Produttori agricoli					
IQ25	Corrispettivi				.000
IQ26	Acquisti destinati alla produzione				.000
IQ27	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	4
		1 .000	2 .000	3 .000	.000
IQ28	Valore della produzione netta (IQ25 — IQ26 — IQ27 col. 4) (di cui soggetto ad aliquota dell'1,9% 1 .000)			2	.000
Sez. IV Determinazione dell'imposta					
IQ29	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ7	1 .000		Aliquota	Imposta
IQ30	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24 o di IQ28	.000		8,5 %	2 .000
IQ31	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24 o di IQ28	.000		4,25 %	.000
		.000		1,9 %	.000
IQ32	Totale imposta		Non istituzionale		Istituzionale
IQ33	Riduzione d'imposta	.000			.000
IQ34	Imposta dovuta	.000			.000
IQ35	Eccedenza della precedente dichiarazione	.000			.000
IQ36	Primo acconto versato	.000			.000
IQ37	Secondo acconto versato	.000			.000
IQ38	Totale acconti istituzionali				.000
IQ39	Imposta a debito	.000			.000
IQ40	Imposta a credito	.000			.000

Sez. V
Ripartizione regionale
dell'imposta
determinata su base
retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
IQ41	1	2	3	4	5	6
		.000	.000	.000	.000	.000
IQ42		.000	.000	.000	.000	.000
IQ43		.000	.000	.000	.000	.000
IQ44		.000	.000	.000	.000	.000
IQ45		.000	.000	.000	.000	.000
IQ46		.000	.000	.000	.000	.000
IQ47		.000	.000	.000	.000	.000
IQ48		.000	.000	.000	.000	.000
IQ49		.000	.000	.000	.000	.000
IQ50		.000	.000	.000	.000	.000
IQ51		.000	.000	.000	.000	.000

Sez. VI
Riepilogo dei
versamenti di acconto
e saldo effettuati su
base retributiva

	Codice regione	Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
IQ52	1	2	3	4	5	6	7
							.000
IQ53							.000
IQ54							.000
IQ55							.000
IQ56							.000
IQ57							.000
IQ58							.000
IQ59							.000
IQ60							.000
IQ61							.000
IQ62							.000
IQ63							.000
IQ64		Saldo					.000
IQ65							.000
IQ66							.000
IQ67							.000
IQ68							.000
IQ69							.000
IQ70							.000
IQ71							.000
IQ72							.000
IQ73							.000
IQ74							.000
IQ75							.000
IQ76							.000
IQ77		Saldo					.000

Sez. VII
Ripartizione regionale
dell'imposta
determinata su base
non retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
IQ78	1	2	3	4	5	6	7
		.000		.000	.000	.000	.000
IQ79		.000		.000	.000	.000	.000
IQ80		.000		.000	.000	.000	.000
IQ81		.000		.000	.000	.000	.000
IQ82		.000		.000	.000	.000	.000
IQ83		.000		.000	.000	.000	.000
IQ84		.000		.000	.000	.000	.000
IQ85		.000		.000	.000	.000	.000
IQ86		.000		.000	.000	.000	.000
IQ87		.000		.000	.000	.000	.000
IQ88		.000		.000	.000	.000	.000

Sez. VIII
Riepilogo dei
versamenti di acconto
e saldo effettuati su
base non retributiva

	Codice regione	Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
IQ89	1	Prima rata di acconto	2	3	4	5	6
							.000
IQ90		Seconda rata di acconto					.000
IQ91		Saldo					.000
IQ92		Prima rata di acconto					.000
IQ93		Seconda rata di acconto					.000
IQ94		Saldo					.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.